



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF036

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	NUOVA DETRAZIONE PER ALIMENTI A FINI MEDICI
RIFERIMENTI	ART. 5-QUINQUIES D.L. 148/2017; REG. UE N. 609/2013; D.M. 8/06/2001
CIRCOLARE DEL	26/02/2018

Sintesi: il Collegato fiscale, nel modificare l'art. 15 del TUIR ha disposto:

- l'inserimento nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'IRPEF al 19%
- anche quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. Sanità 08/06/2001.

L'elenco dei prodotti ai quali si riferisce la detrazione in esame è disponibile sul sito www.salute.gov.it.

La disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

L'art. 5-quinquies D.L. 148/2017 (cd. "Collegato fiscale" alla legge di Bilancio 2018) con una modifica alla lett. c) del comma 1, art. 15 del Tuir:

- ha inserito tra le spese **sanitarie detraibili al 19%**
- quelle sostenute per **l'acquisto di alimenti a fini medici speciali**, elencati nella **Sez. A del Registro nazionale** di cui all'art. 7 DM 8/06/2001
- con l'**esclusione di quelli destinati ai lattanti**
- limitatamente ai **periodi d'imposta 2017 e 2018**.



Nuova lett. c), comma 1, art. 15, TUIR

"le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [euro 129,11; n.d.r.]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. (...)".

ALIMENTI DETRAIBILI

Gli "Alimenti a fini medici speciali" (cd. "AFMS"), sono disciplinati dalla Direttiva 99/21/CE, come attuata dal Regolamento UE n. 609/2013.

In Italia la direttiva è stata recepita dal DPR 20/03/2002, n. 57, la quale ha disposto che rientrano nel concetto di "farmaco" e che, in quanto tali:

- ⇒ sono soggetti alla procedura di notifica al ministero della Salute
- ⇒ sono dispensati **solo tramite ricetta medica**.

In particolare, il Reg. UE n. 609/2013, all'articolo 2, disciplina gli alimenti:

- destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
- a fini medici speciali
- dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Tale regolamento prevede che per "alimento a fini medici speciali" s'intende un prodotto alimentare con le seguenti caratteristiche.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI	
Finalità	Pazienti
E' espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti , compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico	E' destinato all'alimentazione (completa o parziale) di pazienti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ con <u>capacità limitata, disturbata o alterata</u> di <u>assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare</u> alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti ▪ oppure con <u>altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche</u> e la cui gestione non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta



Nota: in sostanza, si tratta di alimenti (completi, o integratori alimentari) rivolti a soggetti

- **affetti da malattie genetiche** (es: morbo di Crohn; intolleranza al lattosio; ecc.)
- **condizioni mediche temporanee** (es: ustionati, ecc.)

che determinano l'impossibilità/forte difficoltà di nutrirsi mediante i comuni alimenti.

DECRETO MINISTERO SANITÀ 8 GIUGNO 2001

Il Ministero della Sanità, con il Decreto dell'8 giugno 2001:

- ha istituito presso la Direzione Generale della sanità pubblica degli alimenti e della nutrizione
- il **registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare**, erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale,

Nell'elenco fornito da tale registro, disponibile sul sito www.salute.gov.it ed aggiornato su basemensile, sono individuati i prodotti ai quali si riferisce la detrazione in esame.

La nostra salute

Temi e professioni

News e media

Sei in: Home > Temi e professioni > Alimenti > Alimenti particolari, integratori e novel food > Registri dei prodotti > Registri nazionali alimenti a fini medici speciali

Registri nazionali alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti

REGISTRO NAZIONALE DEI PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
istituito ai sensi dell'art.7 del DM 8 giugno 2001 concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Il Registro è aggiornato mensilmente.

Le imprese hanno facoltà di apporre un logo (cfr. all.1) sull'etichetta degli alimenti senza glutine espressamente formulati per celiaci, qualora, a seguito della loro notifica, siano stati inclusi nel Registro Nazionale.

Il Registro è presentato in sei parti:

Registro nazionale per prodotto

- > A1 Alimenti destinati a fini medici speciali (.pdf, 67 Kb)
- > A2 Alimenti senza glutine (.pdf, 404 Kb)
- > A3 Formule per lattanti (.pdf, 11 Kb)

⇒

Elenco degli alimenti detraibili

Registro nazionale per impresa

- > B1 Alimenti destinati a fini medici speciali (.pdf, 64 Kb)
- > B2 Alimenti senza glutine (.pdf, 381 Kb)
- > B3 Formule per lattanti (.pdf, 11 Kb)

E' possibile consultare le "linee guida per una corretta prescrizione di prodotti dietetici erogabili per soggetti con fibrosi cistica"

Il registro ed è composto da 34 pagine, di cui si propone la prima pagina, onde evidenziarne la struttura.

SEZIONE A - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO PER PRODOTTO

aggiornato al 31/01/2018

A.1 ALIMENTI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI

PRODOTTO	IMPRESA	CODICE
DIBUZIN	DIFASS	12304
MSUD AID III	NUTRICIA	2531
XMET MAXAMAID	NUTRICIA	2528
ABOUND VARI GUSTI	ABBOTT	5794
ACQUA GEL VARI GUSTI ACQUA GELIFICATA - RIFERIMENTO EGP T - TONUSLINE (VARI GUSTI)	NUTRISSENS ITALIA	5506
ACQUA GEL EDULCORATA VARI GUSTI ACQUA GELIFICATA EDULCORATA - RIF. AGPAE ASP - TON	NUTRISSENS ITALIA	4816
ACQUA GEL IST. EDUL. VARI GUSTI ACQUA GELIFICATA ISTANTANEA ALL'ASPARTAME RIF EGIN	NUTRISSENS ITALIA	4811
ACQUA GEL ISTANTANEA VARI GUSTI ACQUA GELIFICATA IST. VEGETALE-RIF. EGINT TONUSLINE	NUTRISSENS ITALIA	4813
ACQUA GEL VITAL C VARI GUSTI ACQUA GELIFICATA VITAL C RIF. EGPUC - TONUSLINE	NUTRISSENS ITALIA	4810
ACQUA GELIFICATA CHRONO+	NUTRISSENS ITALIA	10451
ACQUA ISTANTANEA GELIFICATA EDULCORATA VARI GUSTI	NUTRISSENS ITALIA	9297
ACQUA ISTANTANEA GELIFICATA VEGETALE VARI GUSTI	NUTRISSENS ITALIA	9296
ACQUAGEL FONTACTIV	DMF	10437
ACQUAGEL FONTACTIV EDULCORATO	DMF	10438
ACQUAGEL POLVERE AROMA ARANCIA POLVERE GELIFICANTE	DMF	5724
ACQUAGEL POLVERE VARI GUSTI	DMF	7256
ACTIBUTIR PLUS	CORTEX ITALIA	5812
ADAMIN G	NUTRICIA	2524
ADDENS-SI	MARCHI	11400



Celiachia: il Registro **non comprende gli alimenti senza glutine** destinati ai soggetti celiaci; pertanto tali prodotti **non sono detraibili**

Tuttavia, il Ministero della Salute ha precisato che le imprese hanno facoltà di apporre un logo sull'etichetta degli alimenti senza glutine espressamente formulati per celiaci, qualora, a seguito della loro notifica, siano stati inclusi nel Registro Nazionale.

COME AVVIENE LA DETRAZIONE

Tale spesa rientra nel novero delle **spese sanitarie** che godono della detrazione d'imposta del 19%, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR; pertanto:

- ⇒ non hanno alcun limite massimo di detraibilità
- ⇒ opera la **franchigia di € 129,11** sulla somma degli importi:
 - delle spese sanitarie e eventualmente
 - delle spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica sostenute per familiari non a carico
- ⇒ sono detraibili anche se sostenute per familiari a carico, secondo le regole generali.



Prodotti mutuabili: alcuni di tali prodotti (es: quelli per soggetti con fibrosi cistica, o per soggetti affetti da malattie metaboliche congenite):

- sono erogabili a carico del SSN
- in tal caso sarà detraibile la sola spesa per il ticket sanitario.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Le spese sostenute per l'acquisto dei suddetti alimenti vanno documentate con documento fiscale che attesti la natura del prodotto acquistato nonché il soggetto destinatario. Qualora si trattasse di scontrino questo deve corrispondere allo **scontrino fiscale "parlante"**, recante le seguenti indicazioni:

- natura del bene;
- qualità del bene
- quantità;
- codice fiscale del destinatario.

DECORRENZA

Come anticipato, la detrazione in questione si applica in via transitoria, per il:



→ **periodo d'imposta 2017**

→ **periodo d'imposta 2018.**

Tali spese potranno, quindi, essere portate in detrazione nei modelli dichiarativi di prossima presentazione REDDITI PF 2018 e 730 2018.